

**RISPOSTE A QUESITI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER SUCCESSIVI AFFIDAMENTI DI SERVIZI AVENTI AD OGGETTO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO AI SENSI DEI COMMI 1 E 3 DEL D.LGS 50/2016.**

**Quesito n.1 del 02/09/2020**

**CAPITOLATO**

**Art. 7.7**

Chiediamo conferma che idoneità e formazioni, abilitazioni saranno richiesti ai lavoratori in base alle esigenze dell'ASP e da questi sostenuti, non potendo farsi carico l'agenzia di oneri che non sono a suo carico ex lege

**Risposta:** l'art. 7 comma 7 del capitolato d'oneri (CDO) richiede che laddove specifiche esigenze di servizio lo richiedano, l'appaltatore dovrà reperire e somministrare personale con le idoneità necessarie quali, a titolo meramente esemplificativo: idoneità sanitaria alla manipolazione degli alimenti e/o della patente di guida senza oneri aggiuntivi per l'ASP.

**Art 8.7**

Chiediamo conferma che oltre al contratto applicativo l'ASP sottoscriverà anche il contratto di somministrazione di lavoro con l'Agenzia, contenente tutti gli elementi previsti dal CCNL Agenzie di somministrazione lavoro

**Risposta:** l'art. 8 comma 7 del capitolato d'oneri (CDO) prevede che i contratti applicativi di somministrazione vengano stipulati sulla base dello schema di contratto applicativo (allegato C) al CDO. Per principio generale della contrattualistica pubblica non sarà possibile integrare i contratti con elementi diversi da quelli contenuti nei documenti di gara e nell'offerta presentata dall'appaltatore in sede di gara.

**Art 10-24**

Segnaliamo che l'Agenzia fornirà qualunque documento nel rispetto della normativa sulla privacy (esempio contratti di prestazione oscurati con dati sensibili) Per quanto concerne le manleve chiediamo conferma che l'Agenzia risponderà esclusivamente per danni accertati e ad essa esclusivamente imputabili e non per qualsiasi fatto occorso

**Risposta:** il regime delle responsabilità contrattuali troverà la sua regolazione nel contratto di accordo quadro e nei contratti applicativi che saranno stipulati sulla base degli schemi posti a base di gara come integrati dagli impegni assunti dall'appaltatore con l'offerta tecnica ed economica presentata. Il regime della responsabilità extracontrattuale sarà regolato dalla vigente normativa in materia.

**Art 11.2**

Chiediamo conferma che le sostituzioni effettuate al di fuori del periodo di prova avverranno a seguito di procedimento disciplinare o per giusta causa come previsto ex lege a tutela del lavoratore

**Risposta:** l'art. 11.2 del CDO si ritiene che possa essere interpretato nel senso che le richieste di sostituzione fuori dal periodo di prova saranno fatte da ASP solo in presenza di specifiche circostanze che la motivino e nel rispetto delle normative vigenti a tutela dei lavoratori.

**Art 14.3**

L'agenzia e l'ASP, ciascuna per quanto di sua competenza, riteniamo si dovrà assumere gli oneri di eventuali impugnative; chiediamo conferma

**Risposta:** non è possibile rispondere prescindendo da una specificazione della tipologia di impugnative, rispetto alle quali, in ogni caso, stazione appaltante ed appaltatore risponderanno ciascuno in funzione del proprio ruolo ed in base alle vigenti normative. Rispetto alla fattispecie indicata al terzo comma dell'art. 14 del CDO la relativa disciplina è chiaramente delineata e regolata dal comma stesso.

Art 21

Al fine di consentire il corretto pagamento dei lavoratori entro il 15 del mese si chiede di ricevere il foglio presenza entro il secondo giorno successivo a quello di riferimento

**Risposta:** di prassi i dati vengono forniti l'ottavo giorno del mese successivo a quello di riferimento e si ritiene che questa tempistica possa indicativamente essere rispettata anche nel nuovo appalto.

Art 25.5

Chiediamo conferma che l'agenzia sarà chiamata responsabile per le inadempienze accertate a lei esclusivamente imputabili

**Risposta:** non è possibile escludere a priori ipotesi di corresponsabilità. In ordine al regime delle responsabilità si rinvia a quanto già indicato nella risposta al quesito Art. 10-24

Art 26-28

Segnaliamo che non potendo sottoporre il Contratto di lavoro a condizione risolutiva, nel caso in cui si verifichi l'ipotesi di cessazione anticipata/recesso/risoluzione per cause non imputabili all'Agenzia o al lavoratore, l'utilizzatore dovrà comunque rimborsare il costo del lavoro sostenuto dall'Agenzia ex art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15 fino alla naturale scadenza del contratto di prestazione. Chiediamo conferma.

**Risposta:** le ipotesi di sospensione, recesso e risoluzione sono disciplinate rispettivamente dagli articoli 107, 108 e 109 del d.lgs. 50/2016

SCHEMA AQ

Art 8

chiediamo conferma che l'Agenzia sarà chiamata a rispondere esclusivamente per danni accertati e ad essa esclusivamente imputabili e non per qualsiasi fatto occorso

**Risposta:** non è possibile rispondere in termini generali prescindendo da specifiche fattispecie. In ogni caso i regimi di responsabilità discendenti dalle attività oggetto dei contratti applicativi saranno regolati dal contenuto dei contratti stessi, dal codice civile ed in generale dalla vigente normativa applicabile.

Art 9

Chiediamo chiarimenti su quanto previsto dalla normativa citata "nonché e specificatamente quanto previsto della normativa della Regione Emilia Romagna in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari."

**Risposta:** si ritiene che il richiamo alla normativa regionale nell'art. 9 dello schema di contratto di accordo quadro di cui al quesito, possa interpretarsi nel senso del rispetto delle qualifiche del personale e delle regole alle quali lo stesso dovrà sottostare in fase esecutiva.

### **Quesito n.2 del 07/09/2020**

Ai fini dell'applicazione della cosiddetta clausola sociale prevista dal capitolato d'oneri, si chiede cortesemente di conoscere:

- Il numero dei lavoratori ad oggi in forza con contratto di somministrazione
- L'inquadramento di tali lavoratori
- La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) tra lavoratori somministrati e fornitore uscente
- La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi
- La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione

#### **Risposta:**

- Il numero dei lavoratori ad oggi in forza con contratto di somministrazione: 66
- L'inquadramento di tali lavoratori: 49 liv.B1 oss/adb; 4 liv.C1 (2 animatori e 2 amministrativi); 13 liv.D1 (2 fisioterapisti e 11 Infermieri)
- La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) tra lavoratori somministrati e fornitore uscente: 18 tempi indeterminati e 48 a termine
- La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi: dato non disponibile
- La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione: Sì

### **Quesito n.3 del 08/09/2020**

In merito ai costi dichiarati nell'allegato A del CDO rileviamo delle difformità rispetto ai costi reali. Nello specifico segnaliamo una necessaria differenziazione di costi tra lavoro su 5GG e lavoro su 6GG. Inoltre nei costi viene considerato il rateo ferie (maturato e non goduto), ma non viene considerata la maturazione dell'ulteriore componente economica derivata dal godimento delle ferie stesse. In linea con quanto previsto dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (ART.21) si chiede quindi conferma dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro e che il margine orario offerto verrà applicato sui costi reali sostenuti dal somministratore.

**Risposta:** si evidenzia che l'art. 21 del d.lgs. 10 settembre 2003, n.276 citato nel quesito è stato abrogato dall'art. 55, comma 1, lett. d), del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 57, comma 1 del medesimo decreto legislativo.

### **Quesito n. 4 del 09/09/2020**

1. Si chiede conferma che la comprova dei requisiti di capacità economica finanziaria e di capacità tecnica professionale sarà effettuata solo successivamente all'aggiudicazione, posto che, in questa fase, è sufficiente auto-dichiararne il possesso ai sensi del DPR 445/2000, compilando il DGUE.

**Risposta:** Si conferma che in sede di presentazione delle offerte è sufficiente auto dichiarare il possesso dei requisiti utilizzando il modello di DGUE e gli altri modelli pubblicati insieme alla documentazione di gara in base alle indicazioni contenute nel disciplinare di gara. La stazione appaltante effettuerà le verifiche nei confronti del primo in graduatoria e, qualora in base a specifici elementi sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni fornite, anche nei confronti di altri offerenti.

2. Si chiede conferma che ciascun dichiarante potrà allegare un solo documento di riconoscimento in corso di validità anche in presenza di più dichiarazioni su più documenti distinti.

**Risposta:** si conferma che è sufficiente produrre nella busta A della documentazione amministrativa un solo documento di identità del dichiarante anche in presenza di più dichiarazioni dallo stesso prodotte in distinti documenti.

3. Si chiede conferma che il requisito di cui al punto e) dell'art. 7.2 del disciplinare di gara ossia "avere complessivamente realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari un fatturato nel settore di attività oggetto del presente accordo quadro e cioè nell'intermediazione di personale socio sanitario pari ad almeno euro 1.920,000,00", possa essere comprovato riportando i fatturati relativi al solo personale socio - sanitario impiegato nei servizi elencati nel DGUE dal concorrente.

Questo in quanto nei bilanci non è specificata la suddivisione dei ricavi per le singole figure professionali ossia, nel caso di specie, per i soli servizi socio sanitari.

Pertanto sarà sufficiente allegare, in sede di comprova, le relative certificazioni/fatture.

**Risposta:** Il fatturato nel settore di attività oggetto dell'accordo quadro e cioè nell'intermediazione di personale socio sanitario richiesto nel disciplinare di gara potrà essere dimostrato tramite i bilanci approvati, certificazioni/attestazioni del committente, copie dei contratti e delle fatture quietanzate.

#### **Quesito n. 5 del 10/09/2020**

1. Capitolato Art. 13

Il punto 4 detta che "in caso di sciopero indetto dalle sigle rappresentative dei lavoratori somministrati l'Agenda deve porre in essere tutte le misure idonee richieste dall'ASP per poter garantire la continuità dei servizi senza ovviamente incorrere nelle fattispecie non consentite dalla normativa vigente."

A tal riguardo ci preme sottolineare che:

Stante l'indiscussa rilevanza della presente commessa, ci occorre ribadire che la stessa non ha assolutamente ad oggetto la concessione di un servizio di pubblica utilità, che rimane sempre e solo in capo all'ente appaltante, ma il ben diverso istituto della somministrazione di lavoro temporaneo, per cui non si può imporre all'affidatario di eseguire in modo continuo ed ininterrotto la fornitura e di rinunciare, fin d'ora, a qualsiasi eventuale eccezione, anche in considerazione degli impegni gravanti, ex lege, nei confronti dei lavoratori somministrati.

**Risposta:** L'art. 13 comma 4 del CDO è molto chiaro nel prevedere che: << In caso di sciopero indetto dalle sigle rappresentative dei lavoratori somministrati, l'Agenda deve porre in essere tutte le misure idonee richieste dall'ASP per poter garantire la continuità dei servizi, senza ovviamente incorrere nelle fattispecie non consentite dalla normativa vigente.>>, ed il successivo comma 5 prevede che: <<Fermo restando che l'obbligo della comunicazione è in capo alle OO.SS., l'Agenda è altresì obbligata a trasmettere immediatamente all'ASP la relativa comunicazione.>>.

2. onde poterne correttamente tener conto in sede di formulazione dell'offerta economica, Vi chiediamo di voler indicare l'ammontare, anche presunto, delle eventuali spese contrattuali.

**Risposta:** all'art. 23 del disciplinare di gara si prevede che: <<L'accordo quadro sarà stipulato mediante scrittura privata con spese (imposta di bollo, ecc.) a totale carico dell'operatore economico aggiudicatario. Gli appalti che saranno affidati all'operatore economico sulla base dell'accordo quadro stesso (contratti applicativi) saranno stipulati

mediante scrittura privata con spese sempre a carico dell'appaltatore.>>. Quindi essendo previsto che sia il contratto di accordo quadro che i successivi contratti applicativi saranno stipulati mediante scrittura privata le spese contrattuali a carico dell'appaltatore saranno essenzialmente le spese per l'imposta di bollo nella misura di una marca da 16 euro ogni quattro facciate (100 righe) dei rispettivi contratti, facilmente calcolabili in base agli schemi di contratto di accordo quadro e di contratto applicativo posti fra la documentazione di gara. Nelle facciate del contratto di accordo quadro andranno aggiunte quelle dell'offerta tecnica ed economica dell'appaltatore che saranno materialmente allegate al contratto di accordo quadro.

### **Quesito n.6 del 10/09/2020**

In merito alla procedura in oggetto chiediamo cortesemente se vi è la possibilità di allegare cv del team dedicato alla commessa nonché tabulati dell'esperienza maturata dalla ns. APL nella P.A. e/o Enti Locali

**Risposta:** Si invitano i concorrenti ad attenersi a quanto stabilito all'art. 16 del disciplinare di gara il quale prevede, fra le altre cose che:

<< La busta "B – Offerta tecnica" deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- relazione tecnica del servizio che dovrà contenere una descrizione completa e dettagliata degli elementi oggetto di valutazione riportati nella tabella al successivo paragrafo 18.1, rispettando l'ordine dei criteri riportati nella medesima.

La relazione non dovrà superare un massimo di 16 facciate (formato A4, carattere Arial 12); le facciate dovranno essere numerate in ordine progressivo. Sono escluse dal computo delle pagine eventuali rappresentazioni grafiche e/o fotografiche nonché eventuali copertine e indici.

Le offerte tecniche, pena l'esclusione, non dovranno contenere alcuna indicazione di carattere economico dalle quali si possa risalire all'entità dei ribassi offerti dal concorrente.

... omississ ....

Si precisa che, ai fini del rispetto della par condicio fra tutti i concorrenti, qualora un concorrente presenti elaborati che non rispettino il numero massimo di facciate sopra prescritto, la Commissione giudicatrice non terrà conto, ai fini dell'attribuzione del punteggio, del contenuto delle eventuali facciate eccedenti il numero massimo.

Si precisa infine che, qualora il concorrente presenti una facciata o più facciate in formato A3 anziché A4, ogni facciata in formato A3 vale due facciate formato A4. ... omississ ...

>>.